

TI_GERICHTE INC.2002.62801 vom 10. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2002.62801

FR: TI_GERICHTE INC.2002.62801 du 10 décembre 2002

IT: TI_GERICHTE INC.2002.62801 del 10 dicembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il reclamo é presentato da persone legittimate in quanto accusate, indagate, rispettivamente toccate da uno o l'altro dei provvedimenti impugnati, quindi ricevibile in ordine. Il reclamo è tempestivo in quanto introdotto entro il termine di 10 giorni (computato ex art. 20 CPP) dall'intimazione dei provvedimenti (24.10.2002 per le perquisizioni "domiciliari" e presso l'_____; 25.10.2002 [per posta] alle banche).

E. 2

I principi generali in materia di perquisizione sequestro, quali misure cautelari, sebbene noti ai patrocinatori delle parti ed al Procuratore pubblico, sono ricordati qui di seguito. a) In diritto, l'art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l'istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione preliminare, per decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359). b) Un ordine di perquisizione e sequestro, domiciliare o bancario, rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne pregiudizio. Come ogni misura d'inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l'oggetto che occorre salvaguardare agli incumbenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incumbenti dell'autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all'apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). La misura ordinata dal Procuratore Pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000

in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6). c) Va, inoltre ricordato, che l'ordine di perquisizione e sequestro indirizzato ad un istituto bancario, contiene due atti procedurali (o momenti procedurali, se si preferisce) tra loro distinti: quello della perquisizione e quello del sequestro. Ovviamente la prima precede, generalmente, il secondo e ne determina la fondatezza sia per quanto concerne la (successiva) acquisizione agli atti della documentazione e/0 degli averi (REP 1997 no. 102; sentenza GIAR 2 novembre 1993 in re banca B., inc. 863.93.1; sentenza GIAR 23 marzo 1994 in re M-B., inc. 224.94.1). La prassi che ammette sostituzione della perquisizione "domiciliare" mediante trasmissione di un ordine scritto per posta, non deve far dimenticare questi due momenti. Occorre, pertanto e innanzitutto, verificare se le condizioni per la perquisizione siano date.

E. 3

Per quanto concerne i gravi indizi di reato, si premette che nell'esame della loro esistenza, lo scrivente giudice deve imporsi precisi limiti, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l'esistenza dei presupposti formali per l'emanazione dell'ordine contestato, e non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato -, e dall'altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall'inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle altre sedi di giudizio. Il reclamo contesta l'esistenza d'indizi di reato (Reclamo 4 novembre 2002, punto 8 ultima frase), la presenza di sostanze stupefacenti presso il negozio _____. Tuttavia, queste affermazioni non vengono poste in relazione alle dichiarazioni degli stessi inquisiti quo al contenuto (e relativo tenore di THC) dei sacchetti odorosi, alla vendita degli stessi, all'importanza di questa sulla cifra d'affari, al destino presumibile del loro contenuto. Sia _____ che _____ affermano che l'attività prevalente del negozio _____ è costituita dalla vendita di "sacchetti odorosi" contenenti canapa (_____ Verbale SG 24.10.2002 p. 1 e 4; _____ verbale PP 30 settembre 2002, p. 6 e Verbale PS 7.11.2002. p. 2). Inoltre, _____ precisa che i sacchetti in questione contenevano sostanza con tenore di THC superiore allo 0,3 % che, perlomeno in parte (e per usare un eufemismo), poteva (e verosimilmente lo era) essere utilizzata dagli acquirenti quale stupefacente (_____, verbali citati, rispettivamente p. 6, 7, 9 e p. 2 e 10); quest'ultimo fatto è ipotizzato anche da _____, alla quale è pure nota l'esistenza di un limite di THC consentito dalla legge (Verbale citato, p.3). Nello stesso senso, anche se con qualche sfumatura maggiore, si esprime anche _____ (_____ Verbale PP 24.10. 2002, p.2), al quale i rischi connessi con tale attività non dovrebbero essere sconosciuti in virtù di precedenti condanne (cfr. DAC _____ del _____). Numerosi clienti del negozio sono stati interrogati e non fanno mistero dell'uso, quale stupefacente, dei sacchetti acquistati (cfr. AI 2, Rapporto PS 18 ottobre 2002). Le circostanze sopra descritte, costituiscono (alla luce della giurisprudenza recente in materia - DTF 124 IV 146; DTF 126 IV 60; DTF 126 IV 199; DTF 24 maggio 2002 in re F.) indizi di reato sufficienti (indipendentemente dai vari ruoli ricoperti dagli accusati/indagati). Nell'ultima sentenza citata il Tribunale Federale ha avuto modo di affermare, a chiare lettere, che la vendita di sacchetti contenenti canapa (definiti odorosi o non) e la coscienza del fatto che il contenuto dei sacchetti venduti viene fumato, è sufficiente a configurare il reato di cui all'art. 19 LFStup. (DTF 24 maggio 2002 in re F., inc. 6s.46.2002, cons. 2 e 4 a). Non giova, ai reclamanti, generico richiamo al fatto che in Ticino esisterebbero numerosi canapai che vendono i medesimi sacchetti (DTF 24 maggio 2002 citato, cons. 3 e 4). Quanto all'attività della _____, bastano, per un suo concreto ed oggettivo coinvolgimento nella

fattispecie oggetto d'inchiesta, le dichiarazioni di _____ secondo cui parte degli acquisti effettuati da questa società è finita nei sacchetti odorosi venduti presso il negozio _____ (_____ Verbale PP 30 settembre 2002, p.6).

E. 4

Accertata l'esistenza di concreti indizi di reato, va detto che, di principio, gli ordini di perquisizione e sequestro domiciliari e bancari appaiono rispettosi dello scopo dell'istituto sia dal profilo probatorio che da quello (eventualmente) confiscatorio o devolutivo allo Stato (art. 161 CPP in relazione con 58 e 59 CP). In virtù della cifra d'affari dichiarata, dei rapporti familiari tra gli accusati/indagati, nonché dei ruoli rispettivi nella gestione dell'attività del negozio _____ (e del ruolo di _____ nella _____) ordini di perquisizione volti a identificare le relazioni in qualche modo riconducibili ad ognuno degli indagati, rispettivamente delle società coinvolte, e ad acquisire la relativa documentazione allo scopo di definire il destino degli incassi provenienti da attività illecite, appare del tutto funzionale allo scopo dell'inchiesta. Nel caso specifico, inoltre, l'ordine è indirizzato in modo mirato a sole due banche ed è pacificamente rispettoso del principio di proporzionalità. Analogo discorso ha da valere per la documentazione contabile delle due società. Anche questi documenti dovrebbero permettere, almeno parzialmente (vista l'esistenza di una cifra d'affari in "nero" - cfr. AI 25, Verbale _____ 7 novembre 2002, p. 9), di verificare canali ed entità delle varie attività, la cifra d'affari della parte ritenuta illecita, gli utili corrispondenti e la loro eventuale destinazione. Pertanto anche gli ordini notificati ad _____ appaiono giustificati e proporzionati. Ritenuto che parte delle perquisizioni non hanno ancora potuto aver luogo (non risulta che la documentazione bancaria sia già stata tutta trasmessa al Ministero Pubblico) va da sé (come peraltro segnalato dallo stesso PP - cfr. Osservazioni 18 novembre 2002, p. 3, ultimo capoverso) che una volta approfonditamente eseguite, il magistrato inquirente dovrà, se del caso, provvedere al dissequestro di quanto non utile all'inchiesta quale mezzo di prova, rispettivamente non soggetto alle misure di cui agli artt. 58 e/o 59 CP.

E. 5

La richiesta di revoca dell'ordine di chiusura del negozio _____, posto che questo giudice non ha reperito tale ordine né negli allegati al reclamo né nella documentazione prodotta con l'incarto _____ (invero neppure è stato individuato un verbale di sequestro per il negozio), è divenuta priva d'oggetto. Nelle sue osservazioni, il Procuratore pubblico dichiara di non opporsi alla riapertura del negozio (Osservazioni 18 novembre 2002, p. 3, penultimo capoverso, ultima frase). Ciò conferma che un blocco (o divieto) è stato effettivamente in vigore, ma che, ora, o tale divieto è già stato revocato dal magistrato inquirente in contemporanea con le osservazioni oppure allo stesso non resta che formalizzare tale revoca.

E. 6

In conclusione, il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi per quanto concerne il divieto di riapertura del negozio (punto 2 del petitum), per le restanti richieste il reclamo è respinto, con seguito di tasse, spese a carico dei soccombenti, considerata comunque la parziale adesione. P.Q.M. viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 19 cifra 1 e cifra 2 LFStup, 157 ss, 161, 164, 284 CPP, decide 1. Il reclamo 4/5 novembre 2002 presentato da _____, _____, _____, _____ contro gli ordini di perquisizione e sequestro del 23 e 24 ottobre 2002 è respinto per quanto concerne i punti 3, 4, 5 del petitum

(ordini di perquisizione e sequestro di conti bancari e documenti contabili delle _____ e _____; ordini di perquisizione e sequestro di conti bancari intestati a _____ e _____) ed è evaso ai sensi dei considerandi per quanto concerne il punto 2 del petitum (ordine di chiusura del negozio). 2. La tassa di giustizia fissata in FRS 800.-, e le spese di FRS 80.-, sono a carico dei reclamanti (in solido) 2/4 e dell'osservante _____ per 1/4, il restante 1/4 rimane a carico dello Stato. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione. Intimazione: giudice Edy Meli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.